

del mio lavoro ho e ho avuto contatti con parlamentari, con imprenditori. Per esempio una società che si occupa di infrastrutture e di lavori pubblici può rivolgersi a me per darmi incarico di monitorare gli appalti dell'ANAS o AUTOSTRADE, e cose simili. Attualmente mi occupo di pubbliche relazioni per una società tedesca che si occupa di fotovoltaico, la BELECTRIC e poi lavoro con società del gruppo Maccaferri e con la RVE che si occupa di energie rinnovabili ... Mi chiedete se conosco l'onorevole Alfonso Papa e come l'ho conosciuto; non mi ricordo come l'ho conosciuto; mi ricordo che l'ho conosciuto prima dell'estate 2010. Dopo aver conosciuto l'onorevole Papa ci siamo cominciati a frequentare e a vedere qualche volta. In tale contesto, dopo le prime volte l'onorevole Papa cominciò a mandarmi dei "messaggi" facendomi capire che poteva in qualche modo essere utile; io, in un primo tempo, sapendo che era stato un magistrato e un alto dirigente del Ministero, ho in un primo tempo ritenuto di coltivare tale amicizia ... Io sono stato coinvolto in un procedimento giudiziario negli anni '90 con imprenditori milanesi (e sono stato assolto per non aver commesso il fatto); successivamente sono stato coinvolto, con il Catone, in una presunta estorsione nei confronti della Merkel (in relazione alla quale vi è stata una richiesta di rinvio a giudizio) ... Dopo un po' di tempo il Papa cominciò a dirmi che lui aveva amicizie e aderenze sia con ambienti giudiziarie sia con ambienti dei Servizi di Sicurezza e delle Forze di Polizia proponendomi "protezione"; cominciò poi, piano piano, a dirmi che lui era molto amico di Luigi, che solo dopo ho realizzato essere Luigi Bisignani; il Papa cominciò a dirmi che il menzionato Luigi era molto legato all'ENI e che poteva farmi avere lavoro. Il Papa mi ripeteva che questo Luigi era un uomo potentissimo, con agganci in alto loco, che mi avrebbe potuto aiutare nel mio lavoro. Tengo a precisare che il Papa continuamente rimarcava il suo legame con i Servizi di Sicurezza e con gli apparati dello Stato, incutendo un certo timore; dico questo dal momento che il Papa si faceva appunto scudo di tali suoi legami rimarcandoli in continuazione....Mi chiedete se io abbia mai dato e promesso qualcosa al Papa; vi rispondo che il Papa, offrendomi tale sua protezione e prospettandomi la possibilità di farmi lavorare grazie al suo (e di Luigi) potere di influenza, mi disse, senza mezzi termini, che ad affare eventualmente concluso io gli avrei dovuto riconoscere una "provvigione"Tengo a precisare che molto presto ho deciso di recidere i miei rapporti con il Papa, perché non mi piacevano i suoi discorsi. Da qualche tempo il Papa non mi saluta quasi più. ...Conosco l'imprenditore Luigi Maticola il quale, senza entrare nei particolari, mi disse che mi parlò malissimo del Papa dicendo che era un delinquente e un disonesto.....omissis".

2. Ancora una volta è stato confermato il modo di agire del parlamentare indagato. Egli entra in contatto con imprenditori e prospetta loro la possibilità di offrire

“protezione giudiziaria”, alludendo alla sua qualità di magistrato ed ai suoi trascorsi al Ministero della Giustizia.

In particolare, il parlamentare, dopo i primi contatti, comincia ad illustrare le sue amicizie e le sue aderenze negli ambienti giudiziari ed in quelli dei servizi di sicurezza e delle Forze di Polizia. Questa narrazione serve per accreditare l’offerta di “protezione” da iniziative giudiziari, in special modo ad imprenditori che sa già essere stati oggetto di procedimenti penali. Non a caso, Boschetti ha spiegato di aver subito un processo.

Papa, quindi, nello spiegare all’imprenditore la sua rete di relazioni, pone notevole risalto alla figura di Bisignani che descrive come *“molto legato all’ENI”* e capace di procurare commesse pubbliche.

E’ il continuo riferimento ai servizi segreti ed agli apparati di sicurezza dello Stato ad incutere timore nell’interlocutore. Strumenti fondamentali della democrazia, in tal modo, sono evocati per estorcere denaro.

A questo punto si forma il patto illecito: *“... il Papa, offrendomi tale sua protezione e prospettandomi la possibilità di farmi lavorare grazie al suo (e di Luigi) potere di influenza, mi disse, senza mezzi termini, che ad affare eventualmente concluso io gli avrei dovuto riconoscere una “provvigione” ...”*.

Nella vicenda di Boschetti, tuttavia, il rapporto, sorto prima dell’estate 2010, sembrerebbe essersi fermato alla promessa di una provvigione sugli affari eventualmente conclusi perché l’imprenditore ha deciso di recidere i suoi rapporti con il parlamentare di cui non apprezzava il modo di parlare. Tanto si desume dal racconto dello stesso Boschetti.

Matacena, in verità, il 21 marzo 2011, ha riferito che Papa ha detto a Boschetti: *“... Guglielmo, per quella cosa tua tutto a posto, ho fatto tutto”*. Queste parole lasciano trasparire che Papa abbia fatto qualcosa di concreto nell’interesse di Boschetti; che, dunque, il contatto illecito sia proseguito.

Che il rapporto tra Papa e Boschetti si sia fermato alla promessa di una provvigione o che si sia sviluppato verso qualcosa di più concreto, tuttavia, non assume alcun particolare rilievo. Il reato di concussione, infatti, è integrato anche dalla mera promessa di una prestazione indebita. Papa, con il metodo ampiamente descritto e che agevolmente integra l’abuso della qualità, ha indotto l’imprenditore a promettere provvigioni che, riguardando commesse di enti pubblici, non erano dovute ad un parlamentare. Il timore ingenerato nella vittima, soprattutto con il continuo riferimento alle relazioni personali con membri dei servizi segreti e degli apparati di sicurezza dello Stato, ha certamente determinato il *metus publicae potestatis* che caratterizza il delitto.

15. La fittizia intestazione delle schede telefoniche di cui ai capi u) e v) della rubrica).

1. Nel corso delle indagini svolte dopo la denuncia di De Martino, è stato accertato che gli indagati Papa e Bisignani utilizzavano schede telefoniche cellulari intestate fittiziamente a terze persone inconsapevoli. Queste schede erano acquistate e attivate presso i punti vendita TIM "TOP TEL S.a.s. di Balsamo & C" e VE.RO. s.r.l. Questi negozi facevano capo a Balsamo Raffaele.

Sentito come persona indagata, a seguito di perquisizione, Balsamo ha dichiarato: *"Preliminarmente l'Ufficio sottopone al Balsamo R. il prospetto contenente il numero di utenza TIM, il nominativo del formale intestatario e il nominativo del reale utilizzatore riguardanti schede TIM acquistate e attivate presso i punti vendita TIM "TOP TEL S.a.s. di Balsamo & C" e VE.RO. S.R.L. – risultanze rappresentate, da ultimo, nella nota di PG dell'11.11.2010:*

1. dealer VE.RO. S.R.L.⁴³:

Utenza nr.	Utilizzatore	Data attivazione variazione	Intestatario	Periodo monitoraggio
	BISIGNANI Luigi	10.06.2009	PUCA Tommaso, nato a Gricignano di Aversa il 10.11.1940	dal 30.08.2010 al 12.11.2010
		06.02.2009	FORTUNATO Teresa, nata a Napoli l'8.01.1964	dal 28.09.2010 al 11.11.2010
	PAPA Alfonso	25.06.2010	ARIANO Paola, nata a Napoli il 04.09.1967	dal 30.08.2010 al 10.09.2010
		11.09.2010	CAPASSO Alessandro, nato a Napoli il 24.10.1989	NO

Utenza n.	Utilizzatore	Data attivazione/variazione	Intestatario	Periodo monitoraggio
	BISIGNANI Luigi	03.12.2008	CARAMANNA Franco a Napoli il 02.03.1948	dal 19.02.2010 al 20.03.2010
Utenza n.	Utilizzatore	Data attivazione/variazione	Intestatario	Periodo monitoraggio
	BISIGNANI Luigi	06.02.2009	POMPONIO Domenico, nato ad Aversa il 24.03.1957	dal 05.05.2010 al 17.08.2010
		06.02.2009	FORTUNATO Teresa, nata a Napoli l'8.01.1964	NO ⁴⁴
	PAPA Alfonso	27.02.2010	ANGELINO Liberata, nata a Torre Annunziata (NA) il 18.07.1970	NO

⁴³ Con sede in Napoli, via Nisco n. 9.

⁴⁴ Utenza rilevata nella fase conclusiva delle indagini tecniche.

		09.06.2009	BARATTI Roberta , nata a Milano il 03.04.1970	
		01.06.2009	NACCA Andrea , nato ad Aversa (CE) il 20.03.1973	

2. dealer **TOP TEL S.a.s. di Balsamo & C"**

Utenza nr.	Utilizzatore	Data attivazione/vari- azione	Intestatario	Periodo monitoraggio
	BISIGNANI Luigi	27.08.2008	TESCIONE Elia , nato a Napoli il 20.10.1959	dal 28.09.2010
		27.08.2008	RUMOLO Maurizio , nato a Napoli il 26.11.1968	dal 01.04.2010 al 15.04.2010
		27.08.2008	CASORIO Vincenzo , nato a Napoli il 16.09.1952	dal 02.07.2010 al 16.07.2010
	PAPA Alfonso	12.05.2009	BALSAMO Raffaele nato a Napoli il 27.09.1967	

L'ufficio contesta al Balsamo che il PAPA Alfonso ha eseguito, di persona, le seguenti operazioni presso il dealer "TOP TEL S.a.s. di Balsamo & C".

Data	Utenza nr.	Tipo Operazione
08.12.2005		Variazione anagrafica
21.04.2007		Attivazione numero nativo
11.06.2007	n.d.	Variazione SIM principale
14.03.2008		Attivazione numero nativo
29.10.2008	n.d.	Cessazione numero principale

ADR

Conosco Alfonso Papa dal momento che è venuto ad abitare nel mio Palazzo, alla piazza Rodinò, n. 24; in tale contesto abbiamo fatto amicizia, e oggi siamo "amici di famiglia".

ADR

Non posso ricordare a memoria tutti i numeri di utenza che mi avete sottoposto e il nome dei relativi formali intestatari della relativa schede SIM (operatore TIM); in proposito posso dire che è capitato, negli ultimi anni in cui ero gestore dei predetti punti vendita – e cioè fino al maggio 2009 - di aver fornito nei dieci anni di rapporti di amicizia all'Alfonso Papa, oltre a diverse schede normalmente intestate a lui o suoi familiari, circa tre schede intestate ad altre persone (evidentemente preintestate e non a lui riconducibili), e cioè schede che non erano state attivate dal Papa seguendo la

regolare procedura prevista dalla normativa e prescritta dagli operatori telefonici (con "scannerizzazione" di copia della carta di identità e del codice fiscale che viene inviata dal dealer, via terminale, alla centrale dell'operatore telefonico). Non escludo che una o più delle schede "fittiziamente intestate" - che mi avete sottoposto in visione - siano state date al Papa da qualche mio collaboratore.

ADR

Alla domanda del perché abbia violato la procedura imposta consegnando al Papa tali schede, rispondo di averlo fatto, per superficialità e stupidaggine, dovuta al fatto che lo stesso Papa mi rappresentò che aveva la necessità di comunicare, di nascosto, con un'altra persona di sesso femminile.

ADR

Mi domandate come mai non mi sono chiesto cosa facesse il Papa con tante schede intestate ad altri soggetti; in proposito vi ripeto che sono stato superficiale e stupido e che ad un certo punto ho pensato che tali schede servissero al Papa per la sua attività di magistrato.

ADR

Non conosco assolutamente Bisignani Luigi.

ADR

Alla domanda che mi fate circa le modalità di tali "fittizie" attivazioni, rispondo che – di regola – ciò può accadere in relazione alle così dette TIM Card preattivate; mi spiego: vi sono state – periodicamente – campagne promozionali di gestori telefonici, e in particolare della TIM legate o alla possibilità di acquistare un telefono o ancora al traffico telefonico, attraverso le quali, nel mio caso, la TIM promuoveva un determinato prodotto o servizio a patto che l'utente attivasse una ulteriore TIM CARD; in tali casi poteva accadere che il cliente si presentasse presso i miei punti vendita e decidesse di fruire del solo prodotto e/o servizio offerto dalla TIM lasciandomi materialmente la TIM CARD da lui attivata; mi spiego meglio: se, per esempio, la TIM offriva un sensibile sconto su un terminato apparecchio telefonico mobile abbinato evidentemente – come ho detto sopra – alla attivazione di una nuova ulteriore scheda TIM, poteva accadere che il cliente, dopo aver attivato (obbligatoriamente per fruire dell'offerta) la nuova scheda TIM, si prendesse solo l'apparecchio in offerto lasciando in negozio la scheda attivata a suo nome; così facendo rimanevano in negozio una serie di schede

TIM intestate a persone che evidentemente erano venute ad acquistare prodotti e/o servizi presso uno dei due miei negozi.

ADR

Alla domanda che mi fate, rispondo che ciascuno dei soggetti solo fittiziamente utilizzatori delle schede corrispondenti ai numeri che mi avete sottoposto in visione (schede evidentemente cedute al Papa), dovrebbe essere un soggetto che ha acquistato un prodotto e/o un servizio o presso i miei due dealer (TOP TEL e VERO) o presso qualcun altro dei punti vendita a me riconducibili: parlo dei numerosi punti vendita che non avendo rapporti diretti con TIM si appoggiavano commercialmente ai miei due menzionati dealer (tali punti vendita si trovavano in Giugliano, in Sant'Agata sui due Golfi, in Campobasso, in Riccia, in Napoli di via San Pasquale), e ciò perché, come ho spiegato, in tal modo e con tali presupposti io avrei avuto la disponibilità di una scheda attivata e "anagrafata" (ma non ritirata) da piazzare liberamente.

ADR

Il Papa aveva buoni rapporti con tutti i miei collaboratori e cioè con tutte le persone che lavoravano per me.

ADR

Non posso escludere che qualcuno abbia potuto sottrarre schede preattivate dai miei negozi.

ADR

Mi chiedete se, a fronte della sopra illustrata cessione da parte di un dealer (quale ero io) a soggetti terzi (come il Papa) di schede preintestate a soggetti ignari (evenienza che si è verificata in relazione al Papa), la TIM avrebbe potuto revocare la concessione, rispondo affermativamente, sotto il profilo squisitamente formale — e ciò dal momento che si tratta sicuramente di una grave irregolarità — nella sostanza vi dico che in TIM accade assai di peggio e gli stessi vertici TIM facevano finta di non accorgersene.

ADR

Esiste, inoltre, un altro bacino di "irregolare" di approvvigionamento (che tuttavia non mi ha mai riguardato), da parte dei dealer telefonici, di schede così dette preattivate, e cioè di schede immesse sul mercato e già "anagrafate": mi risulta direttamente che tali schede escono, a decine di migliaia, direttamente proprio dalla

TIM del centro Direzionale di Napoli - e ciò senza che a tale "preattivazione" sia allegato alcun documento di sorta; mi spiego ancora meglio: dal momento che la TIM centrale impone ai responsabili di area e ai venditori (dipendenti della stessa TIM) di rispettare determinati budget (ovvero collega al raggiungimento di determinati budget da parte del Responsabile o del venditore di area la concessione di un premio di produzione), è accaduto che funzionari e responsabili di area della TIM di Napoli (e in particolare dell'area SUD 1) abbiano provveduto surrettiziamente ad intestare e ad attivare migliaia e migliaia di schede utilizzando, appunto surrettiziamente, i dati anagrafici presi dalla banca dati del 119; tali schede formalmente attivate e "anagrafate" (nel senso che le stesse risultano attivate a nome di soggetti ignari) venivano poi immesse sul mercato e consegnate a rivenditori e gestori di dealer ai quali i suddetti funzionari chiedevano la "cortesia" di mettere in commercio tali schede che dunque venivano reintestate da parte del dealer medesimo. Invero, in tal modo un determinato dealer poteva trovarsi sempre una scorta di schede formalmente intestate a soggetti ignari - schede che, come ho detto, uscivano direttamente dagli uffici TIM del Centro Direzionale e che rappresentavano un lauto guadagno per il commerciante che le rivendeva, e ciò perché il punto vendita le riceveva GRATIS direttamente dal funzionario TIM e poi le rivendeva al cliente. La regola, invece, è ovviamente quella che la scheda e cioè la SIM CARD venga acquistata dal rivenditore dalla TIM a un determinato prezzo; come ho detto, invece, le sopra menzionate schede che uscivano di "contrabbando" dalla TIM erano date ai rivenditori GRATIS e dunque il rivenditore faceva un guadagno pieno sulla vendita delle schede in oggetto.

Su tali vicende mi risulta e ho letto sulla stampa che c'è stata una grossa indagine nel nord est (mi pare a Trieste e a Trento) in conseguenza della quale sono stati esonerati "capoccioni" della TIM che, nel frattempo, erano passati all'area SUD 1 di Napoli.

ADR

Io personalmente non ho mai ceduto a proposte di tal fatta e ho rifiutato tale proposte fattemi dai venditori TIM. Se avessi accettato tale prassi sarei diventato ricco.

ADR

A me personalmente proposte di tale genere mi sono state fatte, per esempio, da tale CINIGLIO Fioravante, funzionario TIM dell'area Napoli SUD 1. Mi risulta personalmente che i punti vendita che hanno accettato e ricevuto le suddette schede irregolarmente messe sul mercato sono sicuramente, in Napoli, ISIRADIO sita dalle

parti del Corso Garibaldi e FULL LINE al Corso Meridionale (non so se tali esercizi siano ancora aperti).

ADR

Ribadisco che, per ciò che riguarda la fornitura al Papa delle menzionate schede “fittiziamente” intestate, io ho solo inteso fare un piacere ad un amico, e cioè al Papa, non intendevo fare nulla di male, se l’ho fatto me ne rammarico.

ADR

Ho conosciuto La Monica Enrico nel settembre 2009 presso la segreteria politica di Alfonso Papa a via S. Lucia. L’ho visto due o tre volte.

ADR

Nel settembre 2009 io ero senza lavoro e mi è capitato di chiedere ad Alfonso Papa “una mano” per poter lavorare; in tale ottica sovente passavo alla segreteria del Papa.

ADR

Attualmente sono funzionario della SACES (della famiglia Puttini) rivenditore MAPEI della Campania - lavoro che ho ottenuto senza l’aiuto di nessuno...omissis”

Balsamo, dunque, dopo aver riferito di vivere nel medesimo stabile in cui abita Papa Alfonso, ha ammesso di aver fornito nei dieci anni di rapporti di amicizia con il parlamentare e fino al mese di maggio 2009, oltre a diverse schede normalmente intestate a lui o suoi familiari, almeno tre schede intestate ad altre persone, pre-intestate e non riconducibili all’onorevole. Per queste schede non era stata seguita la regolare procedura prevista dalla normativa (con “scannerizzazione” di copia della carta di identità e del codice fiscale che viene inviata dal dealer, via terminale, alla centrale dell’operatore telefonico). Ha poi affermato di ritenere plausibile che altre schede “fittiziamente intestate” siano state date al Papa da qualche suo collaboratore.

Egli si sarebbe prestato a compiere questa attività per coprire il parlamentare (“lo stesso Papa mi rappresentò che aveva la necessità di comunicare, di nascosto, con un'altra persona di sesso femminile”) oppure perché credeva di dare un contributo alla giustizia (“ad un certo punto ho pensato che tali schede servissero al Papa per la sua attività di magistrato”).

Il pubblico ministero ha disposto l’escussione di tutte le persone che apparivano intestatarie delle utenze mobili. Costoro, a partire da Ariano Paola, hanno escluso di

aver mai provveduto a richiedere l'attivazione delle schede telefoniche a loro rispettivamente intestate. Tutte hanno sporto formale denuncia – querela.

E' dunque dimostrato che Papa Alfonso ha ricevuto da Balsamo Raffaele almeno tre schede e, a voler dare credito allo stesso Balsamo, da dipendenti dello stesso allo stato non identificati, altre schede mobile intestate a persone ignare. Di queste persone venivano utilizzati indebitamente i dati personali (in particolare la copia della carta di identità), per lo più forniti ai negozi in occasione di precedenti operazioni.

Papa ha consegnato le schede a Bisignani Luigi. Quest'ultimo, in particolare nel corso delle dichiarazioni rese il 14 marzo 2011, ha ammesso di aver adoperato le schede telefoniche procurate da Papa. Che il parlamentare distribuisse schede telefoniche ai suoi interlocutori, ammonendoli di usarle solo per comunicazioni dirette a lui è emerso da alcune deposizioni testimoniali⁴⁵.

2. Per meglio comprendere i termini della vicenda, il pubblico ministero ha ascoltato DI NONO Stefano, responsabile della SALES Support sud e CENNAMO Enrico, funzionario dell'ufficio legale della TELECOM Italia sede di Napoli. Essi, in data 21 febbraio 2011, hanno dichiarato: *"...I dealer, o meglio gli addetti ai punti vendita autorizzati dalla TIM, hanno l'obbligo di identificare il cliente all'interno del punto vendita TIM conservando copia del documento di riconoscimento del contraente da inoltrare informaticamente alla TIM; il codice fiscale può essere comunicato verbalmente; al riguardo si evidenzia che il dealer non può stipulare un contratto, per delega, ma è indispensabile la presenza fisica del contraente nel punto vendita, naturalmente questo vale per le persone fisiche; tale obbligo è previsto dal codice delle comunicazioni e recepito dal decreto Pisanu; aggiungiamo che il dealer ha l'obbligo di estrarre in copia il documento di riconoscimento (che deve conservare per 12 mesi), e ha l'obbligo di scannerizzare la copia del documento stesso che deve trasmettere alla Telecom informaticamente abbinato alla scheda accesa; al riguardo, da due anni a questa parte, abbiamo previsto un vincolo informatico in virtù del quale se non perviene informaticamente tale documentazione la scheda non viene attivata ... A nostro parere, nei casi di intestazione di una scheda TIM a soggetti ignari attraverso l'indebito utilizzo della copia del documento di riconoscimento, viene in rilievo sia una ipotesi di "furto di identità" sia, sicuramente, una ipotesi di "violazione*

⁴⁵ Gallo Alfonso, in particolare, in data 5 febbraio 2011, ha affermato: *"... il Papa mi disse di aver distribuito tali schede (telefoniche) a persone con le quali aveva necessità di intrattenere rapporti riservati. Diede anche a me una di tali schede, ma io pensavo che era un suo sistema per controllarmi anche telefonicamente ..."*. Valanzano Maria Elena, il 14 febbraio 2011, ha affermato: *"Il Papa mi diede (nel settembre 2009) un cellulare con una scheda il cui numero è ... intimandomi di chiamarlo solo da questo numero e solo su un suo determinato numero ..."*.

penalmente rilevante” della privacy, e ciò perché il cliente, quando stipula un contratto inerente ad ogni scheda prepagata, è chiamato a manifestare tre livelli di consenso: il primo obbligatorio inerente e connaturato allo stesso contratto (generalità); il secondo per autorizzare, eventualmente, TELECOM in relazione ad iniziative promozionali; il terzo per consentire a terzi soggetti, per il tramite di TELECOM Italia, ad utilizzare tali dati; invero l'indebito trattamento di tali dati comporta sicuramente una violazione della legge sulla privacy ...”.

3.0. I pubblici ministeri hanno ricondotto l'utilizzo dei documenti di identità e dei dati personali di persone ignare per l'intestazione fittizia di schede telefoniche cellulari all'illecito penale di cui all'art. 167 del D.Lgs. n. 196/2003 che incrimina il “trattamento illecito di dati”. Questa disposizione si pone in termini di continuità normativa con l'art. 35 della legge n. 675/1996⁴⁶, assumendo come elemento essenziale il documento che, in precedenza, era solo elemento circostanziale dell'illecito⁴⁷.

Ai sensi dell'art. 4 della medesima legge, invero, il trattamento dei dati consiste in “*qualunque operazione o complesso di operazioni*”, “*concernenti*” anche “*la comunicazione*” e “*l'utilizzo*”, “*di dati, anche se non registrati in una banca di dati*”.

Sempre l'art. 4 definisce “*dato personale*” qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica.

La norma penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, **incrimina alcune condotte di “trattamento di dati personali” tassativamente indicate.**

L'utilizzo dei dati personali vietato è quello che viola gli art. 18, 19, 23, 123, 126 e 130 dello stesso d.Lgs. ovvero è tenuto in applicazione dell'art. 129 (che si riferisce ai dati contenuti negli elenchi di abbonati).

Tra queste condotte, dunque, anche l'utilizzo del dato personale senza il consenso dell'interessato (art. 4 e 23 d.lgs. n. 196/2003), ipotesi certamente più frequente e capitata nel caso di specie.

E' necessario, tuttavia, che ricorra una condizione obiettiva di punibilità rappresentata dal **documento** derivante dal fatto⁴⁸. Secondo la giurisprudenza, infatti, l'espressione “*se dal fatto deriva documento*” introduce una condizione obiettiva di punibilità (ancorché, in talune pronunce, il documento è indicato come evento⁴⁹).

⁴⁶ Cass., sez. 3, sentenza n. 22059 del 9-06-2006 ud. (dep. 23-06-2006) rv. 234636; Cass. pen., Sez. III, 23/10/2008, n. 46203.

⁴⁷ Cass., sez. 3, 9 luglio 2008, n. 38406; Cass. pen., Sez. III, 05/03/2008, n. 16145.

⁴⁸ Cass., sez. 3, sentenza n. 22059 del 9-06-2006 ud. (dep. 23-06-2006) rv. 234636; Cass. pen., Sez. III, 28/05/2004, n. 30134.

⁴⁹ Cfr. Cass., sez. 3, 28 maggio 2004 n. 30134. Secondo Cass. pen., Sez. III, 26/03/2004, n. 28680, il documento è una condizione intrinseca di punibilità che, come le circostanze aggravanti, sono coperte dal principio di colpevolezza, “*giacché come circostanza aggravante è imputato a carico*”.

Ricorrendo il nocumento derivato dal fatto, se questo fatto è consistito nella comunicazione o nella diffusione, la pena è maggiore.

E' altresì punito in maniera più grave l'utilizzo di dati personali in violazione degli art. 17, 20, 21, 22, co. 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, se dal fatto deriva nocumento.

Sotto il profilo soggettivo, poi, il trattamento dei dati personali – per quello che qui rileva, l'utilizzo dei dati – è punito se ricorre il dolo specifico del fine di trarre per sé o per altri un profitto o di recare ad altri un danno. Ne consegue che non costituisce reato quella violazione della normativa sulla tutela dei dati personali che produce un *vulnus* minimo all'identità personale del soggetto passivo ed alla sua privacy, non in grado di determinare un danno patrimoniale apprezzabile⁵⁰.

3.1. Il nocumento, richiamando l'elaborazione dottrinale relativa alla circostanza aggravante e, dunque, risalente alla pregressa normativa, può essere attribuito sia alla persona del soggetto i cui dati si riferiscono sia al suo patrimonio in termini di perdita patrimoniale o di mancato guadagno, derivante dalla circolazione non autorizzata di dati personali.

L'inclusione di detto concetto nella fattispecie penale, in uno con la previsione del dolo specifico, peraltro, sembra maggiormente tipizzare un evento di danno direttamente ed immediatamente collegabile e documentabile nei confronti di soggetti cui i dati raccolti sono riferiti, sicché devono riscontrarsi ipotesi concrete di "vulnus" e di discriminazioni a causa dell'intervenuta violazione della normativa richiamata nel precetto penale.

Devono essere senza dubbio escluse dall'area del penalmente rilevante le semplici violazioni formali ed irregolarità procedimentali, ma anche quelle inosservanze che non incidono sul patrimonio e che producano un *vulnus* minimo all'identità personale del soggetto ed alla sua riservatezza⁵¹ o una lesione di tali beni solo potenziale.

3.2. Ritiene il giudicante che l'utilizzazione dei dati anagrafici e fiscali di un soggetto ai fini dell'intestazione di una scheda telefonica poi consegnata in uso ad una terza persona abbia comportato:

dell'agente solo se conosciuto o ignorato per colpa (ex art. 59, comma 2, c.p.), mentre come condizione intrinseca di punibilità deve essere coperto quanto meno dalla colpa (secondo l'interpretazione costituzionalmente adeguata dell'art. 44 c.p.)".

⁵⁰ Cass. pen., Sez. III, 28/05/2004, n. 30134.

⁵¹ Cass. pen., Sez. III, 28/05/2004, n. 30134.

- la violazione dell'art. 11 d.Lgs. n. 196/2003 perché Balsamo non ha trattato i dati personali *"in modo lecito e secondo correttezza"* (rilevante ex art. 167, co. 2, d.lgs. n. 196/2003);

- la violazione dell'art. 23 d.lgs. n. 196/2003 perché il trattamento di dati personali da parte di privati è avvenuto senza il consenso espresso dell'interessato (rilevante ex art. 167 d.lgs. n. 196/2003).

Il trattamento dei dati è consistito nell'utilizzo degli stessi e nella comunicazione al gestore del servizio di telefonia allo scopo di ottenere l'intestazione e la conseguente attivazione della scheda mobile⁵².

Il trattamento dei dati compiuto in violazione delle norme citate del codice della privacy, tuttavia, non ha determinato un nocumento⁵³. Tale non sembra potersi qualificare la mera possibilità di essere implicati in un procedimento penale per effetto di questo illecito trattamento dei dati.

La mancanza della condizione obiettiva di punibilità non permette di configurare il reato di cui all'art. 167 d.lgs. n. 196/2003, sebbene ricorra il dolo specifico del trarre un profitto ricavabile dalla vendita delle schede.

4.0. L'altra fattispecie ipotizzata dalla pubblica accusa è il reato di sostituzione di persona che si impernia su una condotta tipica il cui nucleo centrale è rappresentato dall'induzione in errore di terze persone. La falsa rappresentazione, perché assuma rilevanza penale, deve essere provocata mediante quattro modalità tassative indicate dal legislatore.

La prima modalità di induzione in errore consiste nella sostituzione illegittima della propria all'altrui persona. In questo caso, l'agente inganna altri sulla sua identità.

Una seconda forma di induzione in errore consiste nell'attribuzione a sé o ad altri di un falso nome.

⁵² Secondo Cass. pen., sez. 3, 23/10/2008, n. 46203, peraltro, il reato di trattamento illecito di dati personali non è integrato se il trattamento dei dati avvenga per fini esclusivamente personali, senza una loro diffusione o destinazione ad una comunicazione sistematica.

⁵³ Cass., sez. 3, sentenza n. 22059 del 9-06-2006 ud. (dep. 23-06-2006) rv. 234636, secondo cui *"non sussiste alcuna violazione del diritto alla riservatezza, con riferimento all'utilizzazione dei dati anagrafici e fiscali di un soggetto ai fini dell'intestazione di una scheda telefonica, poi consegnata in uso ad una terza persona"*. Per la conforme opinione della giurisprudenza di merito si veda Trib. Ruvo di Puglia, 19/01/2009 in una vicenda relativa alla querela, sporta presso la Procura della Repubblica di Rovigo, da una persona che aveva scoperto che 253 utenze cellulari TIM erano state abusivamente attivate a suo nome. Sulla base delle investigazioni avviate, era stato appurato che numerosi gestori di negozi di telefonia, sparsi in tutta Italia, al fine di raggiungere gli obiettivi imposti dalla società telefonica, avevano attivato numerose schede telefoniche utilizzando le generalità e, in qualche caso, le fotocopie dei documenti rilasciate da clienti che, in precedenza, avevano chiesto ed ottenuto l'attivazione a loro nome di singole utenze telefoniche. Anche in questo caso, non è stato ravvisato il nocumento per la persona offesa.

La sostituzione di persona, inoltre, è realizzabile mediante l'attribuzione di un falso stato

Il reato, infine, può essere commesso attribuendo a sé o ad altri una qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici.

Il dolo consiste nella coscienza e volontà di ingannare altri sull'identità della propria persona, mediante una delle modalità tassativamente indicate. Occorre poi il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare un danno.

4.1. Nel caso di specie, intestando a persone ignare la sim card, l'utilizzatore ha indotto in errore un terzo, individuabile nel gestore del servizio. L'induzione in errore è avvenuta attribuendo agli utilizzatori delle schede telefoniche (altri) un falso nome (quello delle persone di cui erano adoperati i documenti).

Gli utilizzatori avevano piena consapevolezza di adoperare schede fittiziamente intestate ad altri. Anzi, Papa e, per il suo tramite Bisignani, si sono rivolti a Balsamo Raffaele proprio perché in grado di fornire questo servizio. Sussiste dunque il dolo di ingannare altri sull'identità della propria persona, mediante una delle modalità dapprima illustrate. Ricorre altresì il fine ulteriore di procurare a sé o ad altri un vantaggio, consistente nell'ostacolo all'identificazione di colui che adoperava la scheda. Il reato di cui all'art. 494 c.p., in conclusione, è configurabile sia in relazione alla condotta di Balsamo, che con riferimento all'utilizzo da parte di Papa e Bisignani delle schede telefoniche.

4.2. Il concorso di Papa e Bisignani nel reato di cui all'art. 494 c.p. non permette, in virtù della clausola di sussidiarietà, di configurare il delitto di ricettazione delle schede provenienti da reato.

La richiesta cautelare relativa a questo reato, pertanto, deve essere rigettata.

Paragrafo sesto

Qualche ulteriore indicazione sul presupposto dell'induzione nel reato di concussione

1. Ritiene il giudicante utile soffermarsi ulteriormente sulla fattispecie di cui all'art. 317 c.p. a cui sono riconducibili alcune delle condotte descritte nella rubrica e certamente quelle più gravi. La disposizione individua due condotte alternative, entrambe

compiute abusando della qualità o dei poteri, ovvero la costrizione o l'induzione a dare o promettere denaro o altra utilità⁵⁴. La dazione (o la promessa), evento del reato, deve essere in rapporto causale con il comportamento di abuso. La vittima, in conseguenza della strumentalizzazione dei poteri o delle qualità, è costretta o indotta a trasferire qualcosa nella disponibilità di altro soggetto o ad assumersi un impegno ad eseguire una prestazione indebita.

Non è particolarmente utile, per individuare la tipicità del fatto, cercare di cogliere la distinzione tra l'abuso dei poteri e quello delle qualità, soffermandosi, ad esempio, sulla necessità che ricorra o meno la competenza del pubblico agente⁵⁵. I due comportamenti, infatti, non manifestano diversi gradi di aggressione al bene tutelato o di pericolosità della condotta. Essi rappresentano solo una sorta di casistica essenziale delle ipotesi in cui il soggetto strumentalizza il suo ruolo nell'amministrazione pubblica, determinando la vittima a compiere la dazione o la promessa⁵⁶.

Il significato da attribuire alla costrizione non ha comportato particolari dubbi interpretativi. Nell'accezione accolta dal reato, indica qualsiasi etero determinazione della volontà altrui diretta a forzare taluno a compiere o ad omettere una determinata azione⁵⁷. La coazione psichica è relativa: la vittima conserva l'alternativa tra aderire alla richiesta indebita ovvero subire le conseguenze negative di un suo rifiuto⁵⁸.

Delineare i tratti dell'induzione, invece, rappresenta tuttora uno dei temi ermeneutici più delicati. Una lettura ampia di questo profilo, infatti, presenta il rischio di estendere l'area operativa della più grave fattispecie di reato dei pubblici ufficiali

⁵⁴ La costrizione e l'induzione, da un lato, costituiscono forme di comportamento dell'agente, dall'altro, manifestano la situazione psicologica in cui viene a trovarsi il soggetto passivo per effetto di quel comportamento.

⁵⁵ Cfr. Sez. 6, sentenza n. 24272 del 24-04-2009 cc. (dep. 11-06-2009) rv. 244365, Convertino; Sez. 6, sentenza n. 1393 del 4-12-2007 ud. (dep. 11-01-2008) rv. 239444 secondo cui l'abuso dei poteri è configurabile nei casi in cui il pubblico ufficiale fa uso dei poteri propri delle funzioni esercitate ancorché per uno scopo diverso ed illecito; quello delle qualità postula che gli atti o le attività esulino dalla competenza funzionale dell'agente che si limita a strumentalizzare la sua posizione di preminenza rispetto al soggetto passivo. La qualità soggettiva rende credibile o anche solo agevola l'atto intimidatorio.

⁵⁶ In dottrina si precisa che i dubbi interpretativi che tuttora sono sollevati intorno ai concetti di abuso della qualità o dei poteri dimostrano che la fattispecie penale della concussione tende a svincolarsi da eccessivi condizionamenti derivanti dalla disciplina extrapenale. Il delitto, invece, trova la sua ragione nel riconoscimento di una relazione tra l'attività abusiva del pubblico agente - consistente in una qualsiasi strumentalizzazione del ruolo pubblico occupato per un tornaconto personale - e la prospettiva che la vittima intende scongiurare.

⁵⁷ La minaccia, ovviamente, deve essere seria nel senso di credibile per il soggetto da cui promana ed in quello che il male minacciato deve essere idoneo a condizionare la vittima (a tale ultimo proposito occorre compiere una valutazione sulla base di un giudizio prognostico basato sull'*id quod plerumque accidit*). La giurisprudenza riconosce uno spazio alle particolari condizioni del soggetto passivo, nel senso che deve essere attribuito rilievo alla capacità di resistenza del soggetto passivo espressa da dati obiettivi o soggettivi come il grado culturale, l'età, l'ambiente sociale.

⁵⁸ Se fosse dimostrata una coazione fisica o psichica assoluta senza alcuna libertà di scelta della vittima, potrebbe essere configurata la rapina o l'estorsione.

contro la pubblica amministrazione a vicende umane riconducibili anche ad altri illeciti, *in primis* la corruzione. L'analisi dei fenomeni, al contrario, dimostra come, per provocare la dazione o la promessa, sono tenute condotte sempre più sottili ed infide, per esempio agendo in via indiretta, sottacendo informazioni di rilievo, avvalorando i convincimenti del privato o provocando suggestioni sicché, come è avvertito anche per altri delitti contro l'amministrazione, è molto sentita l'esigenza di adeguare la norma alle mutate caratteristiche dei rapporti sociali⁵⁹.

2. L'orientamento giurisprudenziale prevalente ravvisa l'induzione in un vasto orizzonte di comportamenti che vanno dall'inganno⁶⁰ fino a qualsivoglia forma di condizionamento delle determinazioni della vittima che risulti più blanda del costringimento. Assecondando la vocazione estensiva del concetto, s'identifica l'induzione nel caso di condotte di persuasione, di convinzione o di suggestione. Tali termini, talvolta, sono impiegati in modo cumulativo o alternativo, con la specificazione che queste attività possono manifestarsi anche in modo larvato o mediato oppure in sistematici atteggiamenti. L'induzione può essere realizzata in qualsiasi forma, con allusioni, prospettazioni maliziose, atteggiamenti surrettizi⁶¹, finanche con il silenzio⁶². Tutte questi comportamenti sono accomunati dal fatto che provocano nella vittima la convinzione di dover sottostare alla richiesta del pubblico agente per evitare conseguenze pregiudizievoli.

La condotta, allora, sembra delimitata dalla giurisprudenza in negativo, nel senso che rientra in tale definizione qualsiasi comportamento non caratterizzato dalla violenza psichica della costrizione, ma idoneo a provocare scelte della vittima non libere. Talune pronunce, pertanto, tralasciando qualsiasi indugio, affermano che *“le modalità del comportamento concussorio sfuggono alla possibilità di una rigorosa delimitazione in chiave descrittiva attraverso predeterminate regole sematiche”*⁶³, *“potendo enuclearsi*

⁵⁹ La dottrina segnala come le cronache processuali e la lettura delle sentenze evidenziano la manifesta inadeguatezza di certe incriminazioni, non ultima la concussione, a cogliere una realtà enormemente più complessa e sfuggente.

⁶⁰ Sez. 6, sentenza n. 2787 del 16-3-1995 (ud. 30-1-1995) rv. 201357 secondo cui *“l'inganno non è necessario per delineare una condotta di induzione, ma neppure è in contrasto con la natura e la struttura della concussione”*. Mentre un autorevole insegnamento dottrinario riteneva che, ai fini del reato di concussione, rilevasse solo l'induzione in errore, altrimenti definibile come inganno, la dottrina più recente tende ad escludere la possibilità di ricondurre le condotte ingannatorie nell'ambito dell'induzione (cfr. Fornasari, op. cit., 178).

⁶¹ Secondo Sez. 6, sentenza n. 3149 del 10-10-1992 (ud. 8-9-1992) rv. 191901, ad esempio, sono comportamenti surrettizi quelli in cui si prospetta al postulante la fattibilità del buon esito di una pratica, ventilando in un secondo momento gravi difficoltà superabili solo con l'indebita dazione.

⁶² Sez. 6, sentenza n. 49538 del 31-12-2003 (ud. 1-10-2003) rv. 228368 secondo cui nella concussione per induzione la condotta può assumere svariate forme quali l'inganno, la persuasione, la suggestione, l'allusione, il silenzio, l'ostruzionismo, anche variamente collegate tra di loro.

⁶³ Sez. 6, sentenza n. 2725 del 17/01/1994 ud. (dep. 4/03/1994) rv. 197094, Lentini.

*tanto a mezzo di simboli quanto a mezzo di segnali, entrambi idonei a creare quel timore nel soggetto passivo in grado di indurlo all'atto di disposizione*⁶⁴.

La dottrina esprime notevoli perplessità per la dilatazione della nozione di induzione. Analizzando l'elaborazione giurisprudenziale, avverte l'esistenza di una frizione con il principio di legalità sotto il profilo della sufficiente determinazione della fattispecie, giungendo fino a prospettare una questione di costituzionalità per assoluta indeterminatezza del precetto⁶⁵.

3. La giurisprudenza ricostruisce la tipicità del fatto, piuttosto che su peculiari caratteristiche della condotta di costrizione e di induzione, intorno all'idoneità del comportamento a provocare lo stato di soggezione psicologica della vittima che deve essere condizionata nella sua volontà. Riconosciuta una situazione in grado di causare una tale intimidazione, in altri termini, la condotta dell'agente, quale che sia stata in concreto la sua forma, assume la qualifica d'induzione penalmente rilevante⁶⁶.

E' questa la ragione per la quale le sentenze continuano a soffermarsi sul *metus publicae potestatis*⁶⁷, che è reso proprio con il riferimento allo stato di soggezione della vittima⁶⁸, ancorché non si traduca in un effettivo timore⁶⁹.

L'elemento in questione, come segnala autorevole dottrina, non è contemplato dalla fattispecie e si risolve nella descrizione dell'effetto della minaccia o dell'attività induttiva. Esso è semplicemente la conseguenza dell'abuso della qualità o dei poteri sulla vittima. Ricorre, tuttavia, tanto nella concussione compiuta con costrizione, quanto

⁶⁴ Sez. 6, sentenza n. 3022 del 26-3-1996 (ud. 5-2-1996) rv. 204791.

⁶⁵ La critica dottrina sostiene il timore che la giurisprudenza impieghi una nozione ampia d'induzione quando è carente la prova di condotte puntuali, specifiche e determinate del soggetto agente idonee a forzare la volontà della vittima.

⁶⁶ Anche in dottrina si precisa che, a delimitare in modo efficace il nucleo costitutivo della concussione, è pure la verifica della sussistenza dello stato di soggezione psicologica del privato derivante dalla condotta abusiva del pubblico agente, che da solo è idoneo a fondare l'esigenza di tutela della sua libertà di autodeterminazione.

⁶⁷ Cfr., tra le altre, Sez. 6, sentenza n. 46514 del 23-10-2009 cc. (dep. 3-12-2009) rv. 245335; Sez. 6, sentenza n. 21508 del 14/04/2008 cc. (dep. 28/05/2008) rv. 240071; Sez. 6, sentenza n. 33419 del 26/04/2004 ud. (dep. 04/08/2004) rv. 229753. Il *metus* viene definito come un elemento implicito della fattispecie di concussione, che caratterizzerebbe tanto la costrizione, quando l'induzione, e sarebbe la logica conseguenza di una corretta interpretazione dello stesso concetto di abuso. Laddove infatti la dazione o la promessa del privato fossero frutto di una libera scelta di calcolo e non riconducibili alla soggezione, sarebbe reciso il legame tra la condotta abusiva e la prestazione, con conseguente configurabilità, al più, della corruzione.

⁶⁸ Sez. 6, sentenza n. 23776 del 24-05-2006 cc. (dep. 7-07-2006) rv. 234150, secondo cui "*ai fini della configurazione della concussione è determinante l'esistenza o meno di una situazione idonea a causare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale*".

⁶⁹ Sez. 2, sentenza n. 45993 del 16/10/2007 ud. (dep. 10/12/2007) rv. 239324 secondo cui "*per integrare il suddetto stato di soggezione è sufficiente che il privato si sia determinato alla dazione ovvero all'accordo per evitare un maggior danno, anche in difetto di uno stato di timore psicologico verso il pubblico ufficiale*".